

PLIS DEL ROCCOLO

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DELL'AREA “LAGHETTO CANTONE” SITA IN NERVIANO, VIA MONTI, 26

L'anno, addì.....del mese di..... nella Residenza Municipale di Canegrate sita in via Manzoni n. 1

TRA

il Comune di Canegrate, Ente Capo Convenzione del PLIS del ROCCOLO, – C.F. 00835500158, in persona di..... nato a..... domiciliato per la carica presso la sede Municipale, in Canegrate, Via Manzoni n. 1, autorizzato alla sottoscrizione della presente Convenzione in virtù della Determinazione n. 759 del 23/12/2025

E

..... – C.F., con sede legale in, Via n., in persona del Presidente Sig. nato a (...) il, domiciliato per la carica presso la sede legale,

Premesso

- che l'Associazione/Ente..... è soggetto non commerciale regolarmente costituito ai sensi dell'art. 5 comma 1 D.Lgs. 117/2017, è iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dal (n. repertorio) e svolge attività di interesse generale classificate come.....;

Oppure

- Che l'impresa/Società/Cooperativa....., in qualità di soggetto economico regolarmente iscritto alla Camera di commercio di con codice ATECO
- che l'immobile oggetto della presente Convenzione e l'area a verde adiacente necessitano di interventi di manutenzione conservativa oltre che di opere migliorative per accrescerne la funzionalità ed adeguarle alle esigenze della comunità per lo svolgimento delle attività proposte alla cittadinanza;
- che nella Seduta n. 07 del 27/11/2025, del Comitato di Coordinamento del PLIS del Roccolo è stato formulato l'indirizzo di esperire una procedura ad evidenza pubblica al fine di individuare il soggetto a cui concedere la gestione dell'area;
- che il Comitato di Coordinamento, nella seduta n. 07 del 27/11/2025, ha approvato la

bozza del presente Schema di Concessione.

- che, ai fini della stipula della presente Convenzione, l'Associazione/Ente/Soggetto economico è stato individuato mediante procedura comparativa (avviso pubblico di bando), nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, con atto e che la predetta Associazione/Ente/Soggetto economico è in possesso dei requisiti prescritti da tale Avviso pubblico;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.

Articolo 2 - Oggetto della concessione e scopo

1. Il Comune di Canegrate, Ente Capo Convenzione del PLIS del Rocco, in seguito per brevità indicato quale “Concedente”, assegna a, in seguito per brevità indicata quale “Concessionario”, che accetta, la concessione dell’area “Laghetto Cantone”, comprensiva degli edifici esistenti, posta a Nerviano in via Vicenzo Monti n°26, in seguito per brevità indicato quale “Laghetto Cantone”, come esattamente evidenziati nell’allegato alla presente Convenzione (allegato n. 1 e 2), di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. L’area Laghetto Cantone è concessa in uso per essere destinato ad ospitare le attività organizzate dal Concessionario, quali attività ricreative, sportive, educative, ambientali e di socializzazione. Il Concessionario ha l’onere di conseguire ogni autorizzazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato necessario per la legale destinazione dell’immobile all’uso stabilito, tenendo indenne il Concedente da qualsiasi pretesa al riguardo. Il Concedente potrà concordare l’utilizzo dell’area per non più di 3 (tre) manifestazioni da esso organizzate nel corso dell’anno, ciascuna di durata non superiore a 1 (uno) giorno. Tra le manifestazioni vi sarà la festa del PLIS del Rocco. Il tutto dovrà essere determinato con modalità e nei periodi concordati di volta in volta, tra il Concedente e il Concessionario o suoi aventi causa.
3. L’area laghetto Cantone ospita il servizio di Vigilanza Ecologica (GEV) del PLIS del Rocco, il Concessionario, pertanto, si impegna a consentire la fruizione di un vano al piano terra, ad uso ufficio, e di un box, per il ricovero dell’auto del Servizio di Vigilanza Ecologica del PLIS.

Articolo 3 - Oneri a carico del Concessionario

1. L'area e tutte le attività connesse saranno gestite dal Concessionario direttamente. Il Concessionario non potrà trasferire ad altri soggetti la presente concessione; lo stesso potrà, tuttavia concedere in uso in tutto o in parte ad Associazioni l'area e le strutture ad essa affidate, provvedendo a darne tempestiva comunicazione preventiva e con un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi al Concedente. Viene comunque esclusa la possibilità di concedere gli spazi oggetto della presente concessione a privati e/o imprese di qualunque tipo esercitanti attività a rilevanza economica.
2. Oltre a quanto stabilito nelle altre parti della presente convenzione, il Concessionario dovrà:
 - a) garantire l'apertura e la fruibilità dell'area secondo orari e calendario che il Concessionario concorderà annualmente con il Concedente.
 - b) utilizzare i locali per gli scopi e gli usi definiti nella presente concessione.
3. Oltre a quanto stabilito nelle altre parti della presente Convenzione, sono a carico del Concessionario:
 - a) gli interventi di manutenzione ordinaria dell'immobile concesso, compresa la manutenzione del verde, nonché gli interventi necessari al mantenimento in buono stato dell'immobile di cui al successivo art. 4 della presente convenzione; per quanto riguarda il patrimonio arboreo (alberature, siepi e arbusti), si precisa che il concessionario si occuperà degli interventi di manutenzione del verde e delle potature secondo un programma annuo redatto in collaborazione con il concedente; in caso il concessionario individuasse alberature che necessitano di abbattimento, dovrà comunicarlo al concedente che, se ritenuto opportuno, approverà l'intervento richiesto.
 - c) le utenze relative a telefono ed internet, energia elettrica, acqua e riscaldamento. La pulizia di tutti gli spazi concessi, dei servizi igienici pubblici e la raccolta dei rifiuti nei cestini e in tutta l'area verde.
 - d) l'arredamento dei locali, le attrezzature, tutti i materiali anche di consumo necessari allo svolgimento delle attività;
 - e) ogni allestimento – nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e ripristino dell'area verde in caso di suo utilizzo, nonché ogni onere per le iniziative lì promosse od organizzate. La pulizia dell'area verde o porzione al termine di ogni iniziativa;
 - f) in occasione di eventi organizzati dal concessionario, la cittadinanza è autorizzata ad utilizzare i servizi igienici che fanno parte della Convenzione.

Articolo 4 - Mantenimento dell'immobile in buono stato

1. L'immobile è concesso in uso nello stato di consistenza e conservazione in cui si trova (allegato 1), di cui il Concessionario dichiara di avere piena conoscenza. Il Concessionario dichiara, in particolare, di avere piena conoscenza che l'immobile non è affatto da vizi che ne diminuiscano in modo apprezzabile l'idoneità all'uso stabilito.
2. Il Concessionario si obbliga a tenere indenne il Concedente da interventi inerenti al mantenimento della specifica idoneità dell'immobile all'attività esercitata. Il Concessionario si obbliga altresì a mantenere l'immobile in buono stato di consistenza e conservazione, tenendo indenne il Concedente da ogni onere relativo a interventi di manutenzione ordinaria. Gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria dell'immobile che il Concessionario intende eseguire in quanto funzionali e correlati al proprio progetto presentato sono a carico del Concessionario stesso. Altri interventi di manutenzione straordinaria dell'immobile dovranno essere definiti e concordati tra Concessionario e Concedente e saranno a carico di quest'ultimo.
3. La violazione degli obblighi di mantenimento dell'immobile in buono stato posti in capo al Concessionario implica la facoltà del Concedente di dichiarare la decadenza della concessione, con efficacia immediata, impregiudicato, altresì, il diritto del Concedente al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della decadenza della concessione.

Articolo 5 - Durata della concessione

1. La durata della concessione è stabilita in anni 5 (cinque) decorrenti dalla data della sottoscrizione della presente Convenzione. Tale durata potrà essere rinnovata per ulteriori 5 anni. Alla scadenza definitiva della convenzione, tutti gli immobili rimarranno di proprietà dei Comuni aderenti alla convenzione del PLIS del Rocco senza la corresponsione di alcun indennizzo al Concessionario; resteranno invece di proprietà del Concessionario le strutture mobili, gli arredi e le attrezzi presenti acquistati da quest'ultimo. Qualora nel corso del primo o del secondo quinquennio il Concessionario apporti, previa autorizzazione del concedente, significative migliorie agli spazi tramite investimenti che necessitino per il loro ammortamento di un orizzonte temporale più ampio rispetto al residuo esistente, le parti valuteranno una modifica della durata della concessione.
2. La Concessione può essere revocata in qualsiasi momento dal Concedente, per sopravvenuti motivi gravi ed urgenti di interesse pubblico, con preavviso scritto al Concessionario di mesi 6 (sei).
3. Il Concessionario può recedere dalla presente convenzione per impossibilità sopravvenuta a continuare la gestione dell'immobile dandone motivo preavviso scritto al Concedente di mesi 6 (sei).

Articolo 6 - Canone di concessione

1. La presente concessione è a titolo gratuito in considerazione dell'uso pubblico dell'immobile, della particolare rilevanza e utilità sociale e ambientale delle attività in esso svolte e della onerosità della sua gestione.

Articolo 7 - Sub concessione e destinazione d'uso

1. Il Concessionario non potrà sub concedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente convenzione, senza apposita formale autorizzazione del Concedente, così come precisato al precedente art. 3.
2. Il Concessionario non potrà destinare l'immobile ad uso diverso da quello indicato all'art. 2 della presente Convenzione.
3. La violazione del divieto posto in capo al Concessionario di subconcessione e di variazione della destinazione d'uso dell'immobile implica la facoltà in capo al Concedente di dichiarare la decadenza della concessione, con efficacia immediata, impregiudicato, altresì, il diritto del Concedente al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della decadenza anticipata della concessione.

Articolo 8 – Responsabilità

1. Il Concessionario assume la qualità di custode dell'immobile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., tenendo perciò sollevato ed indenne il Concedente da qualsiasi pretesa al riguardo.
2. Il Concessionario assume ogni responsabilità in relazione all'immobile, per danni alle persone o alle cose cagionati da fatto od omissione del Concessionario medesimo o dei suoi dipendenti o di imprese appaltatrici, tenendo perciò sollevato ed indenne il Concedente da qualsiasi pretesa al riguardo.
3. Il Concessionario solleva il Concedente da ogni responsabilità verso terzi per danni derivanti dall'uso dei locali, degli accessori, delle attrezzature specifiche. In ogni caso il Concessionario si intende espressamente obbligato a tenere sollevato ed indenne il Comune Capofila del PLIS del Rocco da danni sia diretti che indiretti che possano comunque ed a chiunque (persone, cose, ecc.) derivare in dipendenza o connessione della concessione dell'immobile e degli accessori, manlevando il Comune Capofila del PLIS del Rocco stesso ed i suoi coobbligati da ogni e qualsiasi azione, pretesa, richiesta che chiunque, sia in via giudiziale che stragiudiziale, possa promuovere in relazione a quanto oggetto della concessione, all'uso dell'immobile e degli accessori.
4. A garanzia degli obblighi assunti, il Concessionario si impegna a contrarre polizza di Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro con massimale non inferiore a Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) a copertura dei danni cagionati a terzi, nel corso

dell'attività.

5. Il Concessionario esonera, comunque, il Comune Capofila del PLIS del Roccole dal risarcimento, per danni a persone o cose, che dovessero verificarsi durante l'uso degli impianti citati da parte propria o di altre Associazioni. Nel caso di manifestazioni organizzate dal PLIS del Roccole la responsabilità civile verso terzi sarà a carico del Comune Capofila del PLIS del Roccole.

Articolo 9 - Riconsegna dell'immobile

1. Il Concessionario assume l'obbligo di riconsegnare, alla scadenza della concessione ed in ogni caso di sua cessazione anticipata, l'immobile in buono stato di consistenza e conservazione, salvo il normale deperimento conseguente all'uso secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

Articolo 10 – Risoluzione della convenzione

1. La presente Convenzione sarà risolta in caso di inadempimento a quanto convenuto.
2. Sarà risolta di diritto, a solo giudizio del Concedente con semplice comunicazione scritta, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo o indennità sia da parte del Concessionario che degli aventi diritto sui beni di quest'ultimo, nei seguenti casi:
 - a) non utilizzo da parte del Concessionario dell'immobile;
 - b) ripetute e/o gravi inadempienze da parte del Concessionario agli obblighi assunti con la presente convenzione;
 - c) sussistenza, nei confronti degli interessati, delle cause di decadenza o divieto previste dalla legislazione in materia antimafia.

Articolo 11 - Controversie

1. I rapporti tra Concedente e Concessionario si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice Civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice Civile). In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente convenzione, verrà esperito tra le stesse un tentativo di amichevole conciliazione.
2. Ove le controversie non vengano risolte amichevolmente tra le parti, saranno demandate al giudizio inappellabile di un Collegio arbitrale composto da un membro nominato dal Concedente, da uno nominato dal Concessionario e da un terzo, con funzione di Presidente, scelto, di comune accordo tra le parti o, in difetto d'accordo, dal Presidente del Tribunale competente.

Articolo 12 – Registrazione - Spese

1. La presente Convenzione verrà registrata dalla parte interessata solamente in caso d'uso. Le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione, ivi comprese le eventuali spese di registrazione, sono a totale carico del Concessionario.

Il Concedente: Il Funzionario Delegato

.....

Il Concessionario:

.....

Allegati:

Allegato 1. Stato di fatto degli immobili alla data di stipula della concessione

Allegato 2. Planimetrie degli immobili